

63

DEB K
MOD E
LUNGO
Via Oberdan, 41 - 56127 PISA
Tel. 050.59 88 22 - Fax 050. 58 11 22

AVV. GIOVANNI LONGO
Via Oberdan, 41 - 56127 PISA
Tel. 050.59 88 22 - Fax 050. 58 11 22

Rzp 507/11



ORIGINALE

TRIBUNALE DI PISA

Il Tribunale di Pisa, riunito in camera di consiglio nelle persone di:

- 1) Dott. Salvatore Laganà Presidente
- 2) Dott. Eleonora Polidori Giudice rel.
- 3) Dott. Tommaso Gualano Giudice

Letto il reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies C.P.C., presentato da [redacted] avverso l'ordinanza del giudice designato in data 30.12.2010 e con la quale era stato respinto il ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato dalla medesima [redacted] al fine di ottenere la riattivazione della linea telefonica contrassegnata dal numero [redacted] della quale era titolare la ricorrente e che era stata oggetto di distacco da parte della [redacted] S.p.A., distacco ritenuto illegittimo dalla ricorrente;

All'esito dell'udienza del 15.3.2011,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

(art. 669 terdecies c.p.c.)

Rilevato che non è in discussione il presupposto del c.d. *fumus boni iuris*, già ritenuto sussistente dal giudice di prime cure;

Rilevato che il reclamante ha impugnato soltanto con riguardo al profilo del c.d. *periculum in mora*, ritenuto mancante dal primo giudice in quanto la ricorrente era dotata di utenza telefonica mobile, non aveva allegato di abitare in zona non coperta da rete della telefonia mobile e le sarebbe stato comunque possibile stipulare un nuovo contratto per l'utenza telefonica con altro gestore, non sussistendo un regime di monopolio per la telefonia;

Ritenuto di dover accogliere il reclamo in quanto sono fondati i rilievi svolti dalla reclamante in merito alla sussistenza del requisito del *periculum in mora*: ed invero,

la [redacted] ha allegato di utilizzare da anni l'utenza telefonica fissa per motivi di lavoro e di reperibilità anche notturna ed ha allegato che ormai da anni viene identificata da una molteplicità di persone con il numero di telefono sopra citato e che pertanto l'eventuale nuovo contratto di utenza telefonica con altro gestore comporterebbe la perdita del numero detto con evidente irreparabile danno;

Ritenuto che il tempo necessario a far valere il diritto in via ordinaria comporterebbe per la ricorrente un pregiudizio imminente e irreparabile, in quanto si troverebbe privata di fatto per sempre del numero telefonico con la quale la stessa è identificata da tempo, dovendo nell'attesa del giudizio ricorrere ad altro operatore con inevitabile mutamento del numero;

Ritenuto quindi di dover ordinare alla [redacted] S.p.A. l'immediato riallaccio della linea telefonica già in uso alla ricorrente;

Rilevato che le spese devono seguire la soccombenza;

PQM

Visti gli artt. 669 terdecies, 669 octies, commi 6° e 7°, 700 c.p.c.,

A parziale riforma dell'ordinanza impugnata e in accoglimento del reclamo,

ordina alla [redacted] S.p.A. di provvedere all'immediata riattivazione della linea telefonica fissa già in uso a [redacted] con il numero [redacted]

Condanna la [redacted] S.p.A. a rifondere a [redacted] le spese della presente procedura cautelare che liquida in Euro [redacted] per diritti, Euro [redacted] per [redacted] Euro [redacted] per spese non imponibili, oltre accessori sulle somme soggette come per legge.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Pisa nella camera di consiglio del 15.3.2011.

IL PRESIDENTE



Handwritten notes: "FOW pure", "11 4/4/11", and a signature.

4/4/11
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL CA